

Codice DB1425

D.D. 3 dicembre 2012, n. 3051

**Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 - Richiedente: Comune di Roburent (CN) - Interventi selvicolturali in localita' "Bausetti - Cuneo Alto" del Comune di Roburent - Istanza n. 12040.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il Comune di Roburent all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Roburent - località "Bausetti", per il taglio del lotto boschivo comunale denominato "Cuneo Alto" così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie come indicata nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico, quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dall'articolo 28 (Caratteristica delle matricine o riserve) del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011;
- il quantitativo della massa legnosa esboscata non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
- il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto; nel caso in cui tale indice non venga raggiunto, si dovrà provvedere ad esboscare un minor quantitativo di legname;
- all'interno delle sub-aree che garantiscono la disseminazione si dovrà provvedere a diradare senza danneggiare gli individui rilasciati. Pertanto si dovranno formare nuovi gruppi in modo tale da garantire la copertura del suolo;
- le piste forestali sono opere permanenti che si caratterizzano per un'estrema semplicità costruttiva, dato il loro utilizzo non continuativo; dovranno avere le caratteristiche di costruzione e di protezione idrogeologica, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 50 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011. Per la progettazione, si dovrà far riferimento ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 51 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 (Progettazione di strade e piste forestali). Per la loro costruzione, si prescrive di dotarsi di ogni autorizzazione necessaria in applicazione della normativa vigente;
- le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e dovranno avere le caratteristiche di cui alla lettera c) dell'articolo 52 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011. I movimenti di terra dovranno determinare una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri ed un'altezza media delle scarpate non superiore a 1 metro;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'articolo 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011;

- i lavori dovranno concludersi entro 3 anni, così come indicato nella cartografia denominata “Piano pluriennale dei tagli”, a decorrere dalla data della presente Determinazione di approvazione dell’istanza;

- ai sensi dell’articolo 6, comma 5, entro sessanta giorni dalla conclusione dell’intervento, dovrà essere trasmessa alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Montagna - Corso De Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo - la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Dovranno essere rispettati gli articoli 3 (Effetti dell’iscrizione all’Albo) e 12 (Norme finali e transitorie) del Regolamento regionale “Disciplina dell’albo delle imprese forestali del Piemonte” – Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/02/2010 e n. 6/R del 22/02/2010.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato, rispettando e facendo rispettare le prescrizioni e le norme dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L’inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011, comporterà l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Viene ribadito che la presente Autorizzazione non esonera dall’obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria, in applicazione della normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore  
Vincenzo Cocco